

Codice A1814A

D.D. 9 settembre 2019, n. 3091

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per impianto nuovi vigneti e interventi di miglioramento dell'assetto idrogeologico, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel comune di Castelnuovo Calcea (AT). Richiedente: Garesio società semplice agricola.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Sig.ra Garesio Giovanna, in qualità di legale rappresentante della Garesio società semplice agricola avente sede in Serralunga d'Alba (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Castelnuovo Calcea (AT), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 47.782,00 mq. non boscati per un volume totale (scavi e riporti) di circa 6.668,00 mc, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) i movimenti di terra necessari per l'esecuzione dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e non superiori a quanto indicato in progetto.
- 2) Dopo ogni evento piovoso particolarmente intenso dovrà essere valutata la stabilità dei versanti, prestando particolare attenzione all'eventuale presenza di fessurazioni, erosioni incanalate o formazione di morfologie quali contropendenze o rigonfiamenti, che possano far presupporre movimenti gravitativi in atto; in tal caso si dovrà valutare immediatamente quali contromisure adottare.
- 3) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella Relazione, a firma del Dott. Geol. Gabriele Margiaria; in particolare i filari del nuovo vigneto dovranno avere una disposizione perpendicolare alle linee di massima pendenza al fine di garantire una regimazione naturale delle acque meteoriche preservando l'area da azioni erosive.
- 4) Le opere di regimazione idrica (trincee drenanti, fossi di raccolta, pozzetti) dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il loro sviluppo in modo da garantirne l'efficienza nel tempo.
- 5) Per quanto riguarda le trincee drenanti del settore con esposizione NE, esse dovranno essere collocate al contatto tra i termini di copertura e il substrato compatto stabile, che nel settore, secondo quanto indicato nella Relazione Geologico-Geotecnica, varira tra - 2.50 m e -3.50 m (valore ricavato dalle prove effettuate in sito); una collocazione più superficiale non garantirà infatti l'adeguata funzione di collettore profondo, importante in particolare in quest'area, in cui si sono riscontrate le maggiori problematiche legate alla stabilità dei versanti.
- 6) Se in conseguenza della realizzazione delle opere autorizzate, fosse necessario modificare l'assetto geomorfologico-idrogeologico dell'area tramite scavi e riporti (oltre a quelli indicati nel progetto allegato all'istanza), la realizzazione di ulteriori dreni o simili, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione in variante.
- 7) Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Asti e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- 8) L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in

quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

9) Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di ventiquattro mesi e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 7) si procederà ad un accertamento d'ufficio;

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, previsti per la realizzazione delle opere; l'autorizzazione inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto Crivelli

I FUNZIONARI ESTENSORI

dott.ssa Grazia Pastorini

dott. Luca Alciati

Visto di controllo ai sensi del PTPC

2019/2021 – Misura 8.2.3

IL DIRETTORE